



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot. N. 5170

All. 4

Lì, 25 agosto 2009

Pres. Franco IONTA
Capo del Dipartimento A.P.

Dr. Emilio DI SOMMA
Vice Capo del Dipartimento A.P.

Ufficio per le Relazioni Sindacali
Ufficio del Capo del Dipartimento A.P.

R O M A

e p.c.

Provveditorato Regionale A.P.
Lombardia M I L A N O

OGGETTO: diritto di riscontro della corrispondenza -

Con nota n.52 del 27/4/2009 la scrivente O.S. ha riferito al P.R.A.P. della Lombardia dell'anomala interpretazione che il Direttore della Casa Circondariale di Varese ha inteso assumere, in merito al diritto d'informazione e di riscontro della corrispondenza a favore del personale di Polizia Penitenziaria.

Nella circostanza, un Agente, il quale aveva chiesto di conoscere l'esistenza o meno dei documenti alla base del giudizio complessivo annuale, senza pertanto entrare nel merito di quanto eventualmente valutabile in sede di ricorso, per ottenere il riscontro alla predetta istanza ha dovuto presentare una richiesta scritta e, successivamente, pagare i diritti di segreteria.

Il P.R.A.P., a riscontro di quanto segnalato, ha comunicato di non avere alcuna competenza e di non essere legittimato a porre in essere interventi nei confronti dei Dirigenti degli istituti penitenziari perché, in sostanza, essi stessi sono responsabili del rispetto della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi, ribadendo altresì il contenuto dell'art.25 L.241/90 che individua gli organi competenti alla trattazione dei ricorsi.

Sulla questione, con nota n.5133 del 9/7/09, questa O.S. ha inteso precisare il probabile malinteso riguardo ai contenuti della precedente nota, poiché l'oggetto del contendere non era un ricorso avverso la negazione di un diritto di accesso agli atti, ma piuttosto il diritto di conoscere l'esistenza o meno di atti posti a fondamento del giudizio complessivo espresso e, soprattutto, se il dipendente, per esercitare tale diritto, dovesse presentare richiesta scritta per ottenere copia della risposta, dovendo altresì corrispondere i diritti di segreteria.

In data 28/07/09, con nota n.23135, il Provveditore Regionale, invece di rispondere, ha ribadito il proprio pensiero, sostenendo che non ha e non potrebbe esprimere un parere difforme dalla previsione normativa.

Atteso quanto sopra, la scrivente O.S. ritiene di poter asserire che il Provveditore Regionale, trincerandosi dietro al rispetto della Legge, non ha voluto esercitare il diritto/dovere di controllo nei confronti dei Dirigenti che operano nell'ambito di Sua competenza, eludendo la risposta ad un preciso quesito che, va sottolineato, non riguarda soltanto la Casa Circondariale di Varese, ma anche quella di Milano San Vittore, dove, ad esempio, il personale per ottenere copia delle risposte provenienti dal Dipartimento alle istanze prodotte, ove non è espressamente indicata la dicitura "si notifichi" deve formulare richiesta scritta e pagare il diritto di accesso agli atti.

Appare pertanto opportuno sollecitare l'emanazione di disposizioni da parte della S.V. affinché specifici in maniera chiara ed inequivocabile quanto segue:


./.

1. se un dipendente ha il diritto o meno di conoscere l'esistenza di documentazione che ha dato origine all'espressione di un giudizio e/o di una valutazione nei suoi confronti;
2. se un dipendente deve formulare richiesta scritta per conoscere la risposta ad una precedente istanza, oppure se la risposta è dovuta, per iscritto, appunto perché risponde ad una formale nota;
3. se un dipendente deve corrispondere o meno i diritti di segreteria (marca da bollo) per ottenere la copia di una risposta a lui indirizzata, dall'autorità dirigente locale, dal Provveditorato o dal Dipartimento, oppure se la stessa è dovuta perché risponde appunto ad una sua istanza.

All'uopo, si trasmette in allegato tutta la corrispondenza intercorsa con il P.R.A.P. di Milano e si resta in attesa di cortese urgente riscontro.

Distinti saluti,

Il Segretario Nazionale
Angelo Urso





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale per la Lombardia

Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Prot.n. 023135/U.O.R.

Milano, li 28 luglio 2009

Al Coordinamento Nazionale della
Organizzazione sindacale

UIL PA

Oggetto: Diritto di accesso ai documenti.

In esito alla nota prot.n.5133 del 9 luglio 2009 di pari oggetto, nel prendere atto di quanto con la stessa ulteriormente argomentato, questo Ufficio nel richiamare il contenuto della nota prot.n.014069 bis/UOR, del 7 luglio 2009, non può che precisare che nel merito non ha, né del resto potrebbe avere, parere difforme dalla previsione normativa, nota a codesta Organizzazione Sindacale.

Distinti saluti.

Il Provveditore Regionale
Dr. Luigi Pagano



Coord. Nazionale
Penitenziari



Prot. n° 5133

Li, 9 Luglio 2009

AL PROVVEDITORATO REGIONALE
Amministrazione Penitenziaria Lombardia
M I L A N O

OGGETTO: diritto di accesso ai documenti -

Con riferimento alla nota n.14069 bis/U.O.R. del 7 luglio 2009, nel prendere atto delle considerazioni espresse da codesto ufficio, non posso che esprimere nulla altro che stupore.

Pur esprimendo un sentito ringraziamento per aver riassunto tutte le norme e le circolari che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, peraltro note anche a chi scrive, appare utile rilevare che evidentemente il contenuto della ns nota n. 52 del 27/4/2009 è stato frainteso, oppure posto male, perché non si trattava di un ricorso e non si faceva certo riferimento all'estrazione di un atto negato.

Ci sono voluti più di due mesi per produrre un'elencazione che avrebbe richiesto al massimo un paio di giorni di lavoro, a dimostrazione che il problema del riscontro delle note, da noi più volte segnalato, esiste ed è attuale anche presso codesto P.R.A.P.

Il problema posto era ed è quello di sapere se un dipendente ha diritto o meno di conoscere l'esistenza degli atti posti a fondamento di un parere espresso e se, per ottenere la risposta ad una nota/istanza scritta al Direttore, debba pagare i diritti di segreteria.

Io credo, anzi sono certo, che il dipendente abbia il diritto di conoscere l'esistenza degli atti predetti, in quanto basta leggere le circolari del DAP che disciplinano le procedure di redazione dei giudizi complessivi di fine anno per rendersi conto che devono essere basati su elementi oggettivi e concreti, così come ha il diritto di ottenere una risposta scritta alle istanze prodotte senza dover pagare nulla, altrimenti in analogia la segreteria dovrebbe far pagare a chiunque i diritti di segreteria prima di trasmettere una risposta.

Si pensi ad una lettera scritta per esempio da un legale, si dovrebbe forse pretendere il compenso in questione per fornirgli la risposta?

Le predette questioni, a mio avviso, rientrano nella competenza della S.V. in quanto titolare del dovere/potere di verifica e di controllo dell'azione amministrativa esercitata nell'ambito della Regione Lombardia e nulla hanno a che vedere con l'attuazione della legge 241/90.

Premesso quanto sopra, chiedo di far conoscere, con cortese urgenza, qual è l'orientamento della S.V. al riguardo.

Distinti saluti.

Il Segretario Nazionale

Angelo Urso



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni*

Prot.n. 014069 bis /U.O.R.

Milano, lì 7 luglio 2009

Al Coordinamento Regionale Lombardia della
Organizzazione Sindacale

UIL PA

e.p.c.

Al Signor Direttore
della Casa Circondariale di

Varese

Oggetto: Diritto di Accesso ai documenti

In relazione alla nota prot.n. 52/09 del 27 aprile 2009 nel prendere atto di quanto con la stessa rappresentato, questo Ufficio ritiene esprimere le seguenti considerazioni.

Nel premettere che i puntuali interventi in materia di attuazione della legge 241/1990 da parte di questo Ufficio sono stati rivolti nel corso del tempo agli Istituti e servizi della Regione con la finalità di sortire una puntuale osservanza delle indicazioni contenute in apposite Lettere Circolari emanate dal Dipartimento (vedasi L.C. n. 1399511/1-20 del 14 aprile 1997, L.C. n.688404 del 1° dicembre 1999) e in ultimo nella Circolare del Ministero della Giustizia dell'8 marzo 2006 (pubblicata nella G.U. del 12/4/2006 s.g.n.86) sulle misure organizzative sul diritto d'accesso, si ritiene che definizioni e principi in materia di accesso, modalità di esercizio di tale diritto nonché le esclusioni e i ricorsi, siano abbondantemente e indiscutibilmente ben previsti e disciplinati dalla stessa Legge anche alla luce delle modifiche e integrazioni successive (leggi nn.: 15 dell'11 febbraio 2005 e 80 del 14 maggio 2005, nonché dal relativo regolamento recante

disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi costituito dal D.P.R. N.184 del 12 aprile 2006).

L'art.25 della L.241/1990 nel regolamentare le modalità di esercizio del diritto di accesso fornisce puntuali indicazioni sui ricorsi, specificando termini e organi a cui destinarli quali: il T.A.R., il Difensore Civico e la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In virtù di ciò, Codesta O.S. comprenderà come questo Ufficio, a differenza delle prerogative in materia disciplinare, non ha alcuna competenza e pertanto, non è legittimato a porre in essere interventi nei confronti dei Dirigenti degli Istituti Penitenziari e Servizi.

Rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.


Il Provveditore Regionale

Dr. Luigi Paganò



Penitenziari

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA - AGENZIA
FISCALE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Coordinamento Regionale Lombardia

Monza - via San Quirico, 8 - tel. n°039/830198 - fax n°02/45503251

e-mail: lombardia@polpenuil.it

Protoc. n° 52/09.

Allegati n° // .

Monza, li 27.04.2009.

AL PROVVEDITORE REGIONALE
Amministrazione Penitenziaria Lombardia
MILANO

e, per conoscenza

Alla Direzione della Casa Circondariale
VARESE
Al Coordinatore UIL PA Penitenziari
VARESE

OGGETTO: diritto di accesso ai documenti.

In data 17/4/2009 una unità di Polizia Penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Varese, dopo aver ricevuto notifica del giudizio complessivo di fine anno, ha chiesto il diritto di accesso ai documenti che hanno dato origine al predetto giudizio.

In pratica l'assistente predetto ha subito una regressione nelle valutazioni da parte del Comandante di Reparto sulla base di valutazioni soggettive non suffragate da atti o fatti concreti. Motivo per cui, al fine di valutare l'eventuale possibile ricorso gerarchico, ha chiesto di ottenere "copia di tutti gli atti posti a fondamento del giudizio complessivo in questione".

All'istanza predetta, paradossalmente, il Direttore dell'istituto ha risposto chiedendo al dipendente di "indicare gli estremi dell'atto/documento richiesto (data/autorità/oggetto)".

Per assurdo, quindi, il dipendente deve indicare con precisione gli estremi di quegli atti che dovrebbero essere a fondamento del giudizio espresso dall'Amministrazione e che Essa stessa non ha indicato, se non in maniera generica.

Al di là delle valutazioni di merito che potranno essere formulate in sede di ricorso, dal punto di vista del diritto, la scrivente O.S. ritiene che il dipendente abbia appunto il diritto di conoscere quali siano gli atti e i fatti posti a fondamento di un giudizio negativo rispetto al passato, soprattutto quando le motivazioni sono tanto gravi come quelle adottate nel caso specifico.

Altro aspetto in contrasto con le norme vigenti è quello che il dipendente fa un'istanza al Direttore (Diritto di accesso ai documenti) e questi risponde con un'annotazione che viene poi comunicata verbalmente da parte della segreteria e, per assurdo, la comunicazione viene anche fatta firmare. Salvo poi chiedere il pagamento dei diritti di segreteria al dipendente per ottenere la risposta.

Una prassi questa che, purtroppo, non riguarda soltanto Varese ma anche altri istituti e per questo si chiede di voler intercedere nei confronti del Direttore della casa circondariale Varese affinché provveda a riscontrare per iscritto le istanze prodotte dai dipendenti, senza pretendere il pagamento di alcunché, ed inoltre di emanare una circolare a tutti i Direttori affinché le risposte alle istanze, anche quelle provenienti da PRAP e DAP, vengano consegnate in copia ai dipendenti in quanto è a loro che l'Amministrazione risponde e non solo quando viene scritto "si notificchi all'interessato".

Nell'attesa di cortese urgente riscontro, porgo distinti saluti.

IL SEGRETARIO REGIONALE COORDINATORE

UILPA-Penitenziari

Domenico BENEMIA

